

CAMERA DEI DEPUTATI N. 960-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TONI RICCIARDI, DI GIUSEPPE, BILLI, TIRELLI, ORSINI, AMEN-
DOLA, CARÈ, DI SANZO, FASSINO, GRAZIANO, LAI, MANZI, MAURI,
PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROGGIANI, SCOTTO, SIMIANI**

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei pro-
venti derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero

Presentata il 7 marzo 2023

(Relatrice: **GARDINI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 960 Toni Ricciardi ed altri, recante destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero, come risultante dall'esame delle proposte emendative svolto presso la Commissione di merito;

rilevato che:

la proposta, composta da un solo articolo suddiviso in quattro commi, è finalizzata a rafforzare gli uffici diplomatici e consolari all'estero in modo che questi riescano a evadere più efficientemente e rapidamente le richieste di emissione di passaporti all'estero;

in particolare, la proposta prevede che i proventi derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero siano attribuiti mensilmente, nella misura del 30 per cento, al bilancio dell'ufficio diplomatico-consolare che ha rilasciato il relativo passaporto e destinati al rafforzamento dei servizi consolari e che annualmente debba essere pubblicata una relazione sull'utilizzo dei relativi proventi;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la disciplina del rilascio dei passaporti investe le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « stato civile e anagrafe » e « ordinamento civile », di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), i) e l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 960 Toni Ricciardi ed altri, recante destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

preso atto che l'unico articolo del testo in esame è volto ad assegnare ai consolati una quota percentuale delle entrate (diritti e tasse consolari) derivanti dall'attività di rilascio dei passaporti da essi svolta, allo scopo di rafforzare e migliorare i servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti, in modo soprattutto da ridurre il divario tra richieste e domande inevase,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. I proventi derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero, di cui all'articolo 27 della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono attribuiti al bilancio dell'ufficio diplomatico-consolare che ha rilasciato il relativo passaporto, su base mensile, in misura percentuale rispetto al totale degli introiti collegati all'emissione di passaporti e carte di identità, secondo quanto specificato al comma 2 del presente articolo, tramite prelievo di pari misura dal conto corrente valuta tesoro della singola sede diplomatico-consolare. Tali risorse sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale interinale e per l'acquisizione di servizi destinati, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, alle operazioni preliminari connesse al rilascio dei passaporti, alla validazione del codice fiscale per i residenti all'estero e ai servizi maggiormente richiesti, **quali il rilascio del passaporto e della carta di identità elettronica.**

2. La percentuale di cui al comma 1 è pari al 30 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi ventiquattro mesi, al 20 per cento per ulteriori dodici mesi e al 15 per cento dal trentasettesimo mese.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

1. **A decorrere dal 1° gennaio 2025**, i proventi derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero, di cui all'articolo 27 della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono attribuiti al bilancio dell'ufficio diplomatico-consolare che ha rilasciato il relativo passaporto, su base **trimestrale**, in misura percentuale rispetto **alle quote di contributo amministrativo per il rilascio del passaporto ordinario presso le rappresentanze diplomatico-consolari**, secondo quanto specificato al comma 2 del presente articolo, tramite **versamento all'entrata del bilancio dello Stato e contestuale riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il successivo versamento alla rispettiva sede diplomatico-consolare.** Tali risorse sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti.

2. La **misura** percentuale di cui al comma 1 **rispetto al contributo amministrativo per il rilascio del passaporto** è pari al 10 per cento. **La suddetta misura percentuale può subire un incremento, fino al valore massimo del 30 per cento, nei casi in cui la variazione della quota non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica**

3. **Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è pubblicata una relazione contenente i dati aggregati relativi all'utilizzo dei proventi di cui al comma 1.**

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, **pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0100421